

CC. 49360

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**1^ Sezione Lavoro**

Il giudice designato dr. Massimo Pagliarini  
nel procedimento n. 5566 del Ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2011,  
vertente

T R A

**F.P. CGIL - Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL - sede di  
Roma e Lazio**, in persona del segretario generale Lorenzo Mazzoli

(avv. Emanuela Mazzola)

ricorrente

E

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento della Amministrazione  
Penitenziaria**

convenuto contumace

ha pronunciato il seguente


**DECRETO**

Letti gli atti ed esaminate le deduzioni delle parti;

rilevato che nonostante la rituale e tempestiva notifica, il Ministero convenuto non si è costituito in giudizio (all'udienza fissata è comparso il Procuratore dello Stato che ha svolto oralmente le proprie difese);

considerato in primo luogo che sussiste, in capo all'O.S. ricorrente, la legittimazione attiva ex art. 28 Stat. Lav., dal momento che essa, oltre ad essere indubbiamente dotata del carattere nazionale (e cioè della diffusione di essa sull'intero territorio nazionale), ha agito attraverso quello che è - per statuto - l'organismo ritenuto maggiormente idoneo alla tutela degli interessi locali (e cioè la Federazione territoriale o metropolitana);

rilevato che l'O.S. ricorrente si duole dell'inadempimento dell'obbligo di informazione preventiva (e quindi della carenza del successivo esame e confronto.) da parte del Direttore dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza (U.S.Pe.V.) - ufficio facente parte di quello del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - con riguardo alla disposizione di servizio n.



165 dell'1.12.2010 avente ad oggetto l'assegnazione del personale alle varie sezioni interne;

considerato che con detta disposizione di servizio, il Direttore dell'U.S.Pe.V. - *“tenuto conto della variazione organica del personale già in servizio all'Ufficio”* e *“considerato necessario procedere comunque al funzionamento assegnando con atto formale al personale presente in organico all'Ufficio mansioni e compiti previsti nella disposizione di riorganizzazione n. 164 del 25 novembre 2010 di quest'Ufficio”* - ha ordinato l'assegnazione delle unità ivi indicate ai vari reparti e sezioni del medesimo ufficio;

rilevato che la citata precedente disposizione di servizio n. 164 del 25.11.2010, emanata dal medesimo Direttore U.S.Pe.V., aveva ad oggetto la definizione dell'orario di funzionamento e le specifiche competenze dei settori operanti all'interno dell'Ufficio, ma non anche la specifica distribuzione ed assegnazione del personale;

ritenuto pertanto che la disposizione di servizio n. 165/2010 - atto formale che ha inciso sulla organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro, con le conseguenti inevitabili ripercussioni sull'organizzazione dei lavoratori nel loro complesso - necessitava dell'informazione preventiva alle OO.SS. e del successivo esame e ciò anche se tale disposizione non avesse modificato nulla della già esistente organizzazione (così, la tesi dell'Avvocatura), ferma restando naturalmente l'autonoma determinazione definitiva dell'Amministrazione;

ricordato infatti che *“per il Corpo di polizia penitenziaria, l'amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie”* (così l'art. 26, comma 3, del DPR n. 164/2002, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003; norma questa non modificata dai successivi DD.PP.RR. di recepimento degli accordi sindacali);



considerato che tra le materie indicate nell'art. 25 del citato DPR n. 164/02 (che come detto necessitano dell'informazione preventiva alle OO.SS e del successivo esame) vi sono *“i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro”*;

rilevato altresì che l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/01 (come recentemente sostituito dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 150/09) stabilendo che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fa comunque salva la informazione ai sindacati ove prevista nei contratti collettivi;

ritenuto che è incontrovertibile che la disposizione di servizio n. 165 dell'1.12.2010 - non sia stata preceduta né dall'informazione preventiva all'O.S. ricorrente né dall'esame con quest'ultima;

ricordato che la violazione dell'obbligo di informazione preventiva e del successivo esame costituisce un indubbio comportamento antisindacale, tenuto conto che deve escludersi la necessità di un accertamento in concreto dell'intento lesivo (cfr. Cass. 21.7.2008, n. 20078) e considerato peraltro che, prima dell'adozione della citata disposizione di servizio, l'O.S. ricorrente aveva più volte richiesto all'Amministrazione appositi incontri relativamente al funzionamento interno dell'U.S.Pe.V e alle modalità di impiego del personale;

ritenuto pertanto che alla dichiarazione di antisindacalità del comportamento denunciato deve seguire quella concernente la rimozione degli effetti di esso, sicché al Ministero convenuto va ordinato di non dare corso alla disposizione di servizio n. 165 dell'1.12.2010;

ritenuto infine che deve essere altresì ordinata, a cura e spese del Ministero convenuto, l'affissione di copia del presente provvedimento nelle bacheche del detto Dicastero e per un periodo di tre mesi.

P . Q . M .

visto l'art. 28 Stat. Lav.

**DICHIARA** l'antisindacalità del comportamento tenuto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza),



consistito nel non aver fatto precedere la disposizione di servizio n. 165 dell'1.12.2010 dall'informazione preventiva alla FP CGIL e dall'esame congiunto;

**ORDINA** allo stesso Ministero di non dare corso alla detta disposizione di servizio;


**DISPONE**, a cura e spese del Ministero convenuto, l'affissione di copia del presente provvedimento nelle bacheche del Ministero stesso per un periodo di tre mesi;

**CONDANNA** il Ministero convenuto a rimborsare in favore della O.S. ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 1.220,00, di cui € 650,00 per onorari e € 570,00 per diritti, oltre al rimborso spese forfettario del 12,5%, Iva e Cpa.

Si comunichi.

Roma, 11.4.2011.

Il giudice  
Massimo Pagliarini



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DEPARTMENTO CANCELLERIA

Roma, il 11-04-2011



10 cancellieri  
*[Handwritten signature]*

Leg. e FA  
11/4/2011